

AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

FASCICOLO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI “Assistenza alla persona – Bagaglio” *PMT C+B2*

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni di Assicurazione;**
- 3) Modulo di proposta;**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

How can we help?

AGA International S.A.
Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudential (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE “Assistenza alla Persona - Bagaglio” PMT C+B2

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'ISVAP, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'ISVAP.
IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**
L'Impresa Assicuratrice è **AGA International S.A.**
- Sede Legale**
37, Rue Taitbout, 75009 Paris - France
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
- Rappresentanza Generale per l'Italia**
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
- Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni**
Società abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 261.910.640.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 16.812.000. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 124.890.000. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 139,00% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2011.

Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet www.allianz-global-assistance.it a far data dal 31 maggio di ogni anno.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE:

- > **Condizioni di assicurazione:** per gli elementi di dettaglio si rinvia alle Condizioni di assicurazione **Mod.3117**
- > **Durata - Tacito Rinnovo - Proroga Dell'assicurazione** (si rinvia all'art. E e all'art. L delle Condizioni di Assicurazione nella sezione "Norme che regolano la Convenzione assicurativa"):
 - **della polizza:** in mancanza di disdetta da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno un trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente;
 - **della garanzia:** si rinvia a quanto disposto dal Certificato di Assicurazione, che deve essere rilasciato a ciascun Assicurato al momento della consegna dei documenti di viaggio e, comunque, prima dell'inizio dello stesso.
- > **Modalità di applicazione dell'assicurazione** (si rinvia all'art. L delle Condizioni di Assicurazione nella sezione "Norme che regolano la Convenzione assicurativa"):
 - Ai fini dell'operatività delle prestazioni e garanzie assicurative, il Contraente ha l'obbligo di:
 - consegnare agli Assicurati le condizioni di assicurazione prima dell'adesione alla copertura assicurativa;
 - trasmettere alla Società, prima dell'inizio di ciascun viaggio, l'elenco dei nominativi degli assicurati partecipanti, indicando data di partenza, durata e destinazione del viaggio.
- > **Validità** (si rinvia all'art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione nella sezione "Norme che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative")
 - La copertura assicurativa è operante:
 - per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
 - per periodi, con un massimo comunque di **30 giorni**, destinazioni e capitali riportati in polizza nella Tabella Capitali Assicurati.
- > **Le esclusioni e le limitazioni afferenti le Garanzie riportate nelle Condizioni di Assicurazione sono specificate con caratteri grafici di particolare evidenza. Si consiglia di leggerle attentamente prima di sottoscrivere la polizza.**

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni

Coperture assicurative incluse in “PMT C+B2” rinvenibili nella sezione “Norme che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative”:

AVVERTENZA: Garanzie soggette alle limitazioni e/o esclusioni comuni di cui all'art. 1.4.

- **BAGAGLIO** (si rinvia all'art. 2.1)
 - **Indennizzo per danni derivati da furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale.**
 - I limiti e i sottolimiti della garanzia sono riportati nella Tabella Capitali Assicurati.
 - **Acquisti di prima necessità a seguito di 12 ore complete di ritardo nella riconsegna del bagaglio.**
 - In eccedenza al capitale assicurato, nel limite del suo 30% e con il massimo di **€ 154,94** per periodo assicurativo e per persona assicurata.

AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 2.1.2 – 2.1.3.

Si evidenzia in particolare che, ai sensi dell'art. 2.1.3, lett. d), Allianz Global Assistance determina l'indennizzo successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

- **ASSISTENZA ALLA PERSONA** (si rinvia all'art. 2.2)

- **Messa a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, della struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa** che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, così come descritte

Nota Informativa Ed. 102012 - C+B2 Mod. 3117 - Pag. 1 a 4

How can we help?

AGA International S.A.
Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I



- all'art. 2.1.1 della sezione Assistenza alla persona;
- **Pagamento diretto sul luogo o rimborso** all'Assicurato nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati (art. 2.2.1 lett. g))

AVVERTENZE: Garanzia soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui agli artt. 2.2.2 -2.2.3.

Si evidenzia, inoltre, che:

- nella prestazione di cui all'art. 2.2.1 lett. d) - *Trasporto sanitario* - l'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;
 - nella prestazione di cui all'art. 2.2.1 lett. e) - *Rimpatrio/ Rientro sanitario* - l'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei Paesi Europei e del bacino Mediterraneo;
 - le prestazioni di cui all'art. 2.2.1 lett. d) e lett. e) non saranno effettuate:
 - per infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all'assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno;
 - per malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali.
 - la garanzia non è operante per gli eventi e/o spese derivanti o in conseguenza di organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di una delle prestazioni di assistenza previste.
- Per i rimborsi di cui alla lettera g) dell'art. 2.2.1, il contatto con la Centrale Operativa è richiesto esclusivamente nel caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital;
- i rimborsi saranno effettuati con l'applicazione della franchigia di € 51,65 per sinistro.

4. Premi **Pagamento del premio e decorrenza della garanzia** (si rinvia all'art. B delle Condizioni di Assicurazione nella sezione "Norme che regolano la convenzione assicurativa")
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel modello contabile se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Regolamento del premio (si rinvia all'art. M delle Condizioni di Assicurazione nella sezione "Norme che regolano la convenzione assicurativa")
Sulla base delle comunicazioni inviate dal Contraente, la Società, applicando il premio individuale previsto per la destinazione del viaggio, emetterà mensilmente un'appendice di regolamento premio al netto del premio minimo anticipato versato, che dovrà essere pagata dal Contraente entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di pervenimento.

AVVERTENZA: Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente stesso abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con una lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

5. Diritto di Recesso

AVVERTENZA:

Ai sensi dell'art. D. "Recesso", la Società si riserva la facoltà di recedere dal contratto con effetto dalla data di pervenimento della lettera raccomandata di avviso qualora il Contraente, dolosamente, abbia rilasciato alla Società, in sede di stipulazione del contratto, dichiarazioni inesatte o reticenze relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio.

Inoltre, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per il versamento dei premi dovuti, Allianz Global Assistance avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, inviando una diffida ad adempiere tramite lettera raccomandata a.r., richiedendo il saldo dei premi entro giorni 15 dal ricevimento della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, il Contratto si intenderà risolto di diritto, senza che si rendano necessarie ulteriori comunicazioni.

6. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Prescrizione dei Diritti

Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

7. Legge applicabile al contratto

Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.

8. Regime Fiscale

Trattamento Fiscale applicabile al contratto

Al contratto sono applicate aliquote di imposta variabili in funzione della garanzia e dei massimali.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

9. Sinistri – Obblighi dell'assicurato

- **Per richieste di Assistenza** con necessità di gestione emergenza, l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa:

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. + 39 02 26609 280

- **Per denuncia di sinistri** con richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso ad Allianz Global Assistance entro 10 giorni dal rientro:

Tutta la documentazione va inviata, esclusivamente a mezzo posta a:

AGA International S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Liquidazione Danni
P.le Lodi, 3 - 20137 MILANO

AVVERTENZA: Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito www.ilmiosinistro.it.

10. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

Servizio Qualità
AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Quality@allianz-assistance.it

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà

How can we help?

AGA International S.A.
Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I



rivolgersi all'**ISVAP**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Isvap che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

11.
Condizioni non applicabili al contratto

Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio
Aggravamento e Diminuzione del rischio
Ricorso all'Arbitrato
Diritto di rivalsa

AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AGA International S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia



How can we help?

AGA International S.A.
Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Nota Informativa Ed. 102012 - C+B2 Mod. 3117 - Pag. 3 a 4

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I



GLOSSARIO

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE	Un marchio di AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la società stessa
ASSICURATO:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE:	Il contratto di assicurazione.
BAGAGLIO:	L'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
CENTRALE OPERATIVA:	La struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
CONTRAENTE:	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
DOMICILIO:	Il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
EUROPA:	I paesi dell'Europa geografica, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
FAMILIARE:	Il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi purché risultanti da regolare certificazione.
FRANCHIGIA:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
INDENNIZZO:	La somma dovuta da Allianz Global Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.
INFORTUNIO:	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea.
ITALIA:	Il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
MALATTIA:	L'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio..
MONDO:	I paesi non ricompresi nelle definizioni Italia-Europa.
POLIZZA:	Il documento che regola l'assicurazione.
PREMIO:	La somma dovuta dal Contraente ad Allianz Global Assistance (imposte comprese).
RESIDENZA:	Il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
SINISTRO:	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOCIETÀ:	AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito denominata

How can we help?

AGA International S.A.
Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



Condizioni di Assicurazione ASSISTENZA ALLA PERSONA – BAGAGLIO 2

DEFINIZIONI (valide per tutte le garanzie)

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE:	Un marchio di AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la società stessa.
ASSICURATO:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE:	Il contratto di assicurazione.
BAGAGLIO:	L'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
CENTRALE OPERATIVA:	La struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
CONTRAENTE:	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
DOMICILIO:	Il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
EUROPA:	I paesi dell'Europa geografica, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
FAMILIARE:	Il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi purché risultanti da regolare certificazione.
FRANCHIGIA:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
INDENNIZZO:	La somma dovuta da Allianz Global Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.
INFORTUNIO:	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea.
ITALIA:	Il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
MALATTIA:	L'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
MONDO:	I paesi non ricompresi nelle definizioni Italia-Europa.
POLIZZA:	Il documento che regola l'assicurazione.
PREMIO:	La somma dovuta dal Contraente ad Allianz Global Assistance (imposte comprese).
RESIDENZA:	Il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
SINISTRO:	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOCIETÀ:	AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito denominata Allianz Global Assistance.

NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE ASSICURATIVA

A. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

B. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel modello contabile se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme restando le successive scadenze (art. 1901 Cod. Civ.). Nelle ipotesi sopra previste il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata di premio sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese.

C. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

D. RECESSO

La Società si riserva la facoltà di recedere dal contratto con effetto dalla data di pervenimento della lettera raccomandata di avviso qualora il Contraente, dolosamente, abbia rilasciato alla Società, in sede di stipulazione del contratto, dichiarazioni inesatte o reticenze relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Inoltre, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per il versamento dei premi dovuti, Allianz Global Assistance avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, inviando una diffida ad adempiere tramite lettera raccomandata a.r., richiedendo il saldo dei premi entro giorni 15 dal ricevimento della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, il Contratto si intenderà risolto di diritto, senza che si rendano necessarie ulteriori comunicazioni. In conseguenza dell'intervenuta risoluzione del contratto il Contraente si obbliga ad interrompere immediatamente la commercializzazione e la distribuzione delle garanzie fornite da Allianz Global Assistance, facendosi carico delle dovute comunicazioni nei confronti della clientela.

E. PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di recesso, la Società terrà in copertura tutti i clienti del Tour Operator, i cui viaggi/soggiorni abbiano avuto inizio anteriormente alla data di cessazione del contratto, sempreché per gli stessi abbia incassato il relativo premio.

F. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

G. FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza. Fanno eccezione i casi di mancato o ritardato pagamento del premio per i quali il foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione di Allianz Global Assistance.

H. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

I. OGGETTO DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA

La Società si obbliga nei confronti del Contraente a prestare ai Clienti iscritti ai viaggi/soggiorni organizzati dal Contraente stesso, i servizi di assistenza e le garanzie assicurative così come definite dall'articolo "Norme che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative", inclusi in **forma automatica** nella programmazione.

L. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Agli effetti dell'operatività delle prestazioni e garanzie assicurative il Contraente ha l'obbligo di:

- 1) riportare sulle pubblicazioni inerenti i viaggi (cataloghi e/o opuscoli informativi) le condizioni che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative della presente Convenzione, nonché i relativi capitali assicurativi e le limitazioni evidenziando, con apposito logo, la Società assicuratrice.
 - 2) L'adempimento dell'onere previsto da questo specifico punto non impegna la Società a riconoscere alcun contributo pubblicitario;
 - 3) sottoporre il testo di stampa alla Società che provvederà a verificarne il contenuto ed a rilasciare regolare autorizzazione;
 - 4) trasmettere alla Società una copia di ciascun programma di viaggio a fronte del quale è prestata la copertura assicurativa;
 - 5) consegnare agli Assicurati le condizioni di assicurazione prima dell'adesione alla copertura assicurativa
- rilasciare a ciascun Assicurato, al momento della consegna dei documenti di viaggio e comunque, prima dell'inizio dello stesso, un Certificato di Assicurazione numerato riportante le conformi condizioni di polizza;

How can we help?

AGA International S.A.
Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudential (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Condizioni di assicurazione C+B2 mod.3117 - Pag. 1 a 4

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



- 6) trasmettere alla Società, prima dell'inizio di ciascun viaggio, l'elenco dei nominativi degli Assicurati partecipanti (rooming-list), indicando per ciascuno la data di partenza, la durata e la destinazione, provvedendo inoltre a segnalare alla Società stessa, con apposita modulistica, i certificati assicurativi ammessi "validi" e quelli eventualmente "annullati".

M. REGOLAMENTO PREMIO

Sulla base delle comunicazioni inviate dal Contraente, secondo quanto previsto al "punto 5) della lettera L." la Società, applicando il premio individuale previsto per la destinazione del viaggio, emetterà mensilmente un'appendice di regolamento premio al netto del premio minimo anticipato versato, che dovrà essere pagata dal Contraente entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di pervenimento. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente stesso abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con una lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

N. DIRITTO DI VERIFICA

Allianz Global Assistance, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente polizza, si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso il Contraente, che sarà tenuto a prestare la necessaria collaborazione. Il Contraente si impegna a mettere a disposizione di Allianz Global Assistance e dei suoi rappresentanti autorizzati, durante l'orario di ufficio, per un periodo di 12 mesi successivi alla scadenza del contratto, e presso la sede del Contraente, i documenti, gli atti, le registrazioni ed i conti tenuti dal Contraente stesso e utili ad Allianz Global Assistance per verificare la regolarità contrattuale relativamente al presente contratto.

NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI E LE GARANZIE ASSICURATIVE

1. CONDIZIONI COMUNI

1.1. Decorrenza - durata - validità

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

- per Assicurati residenti/domiciliati in Italia: dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità prevista dal contratto. Per i cittadini residenti alle domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per Assicurati residenti all'estero: dalla data del loro arrivo in Italia e per tutto il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all'estero;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo, comunque, di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Tabella Capitali Assicurati".

1.2. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

1.3. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.4. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie):

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- quarantene;
- epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
 - chiusura di scuole,
 - chiusura di aree pubbliche,
 - limitazione di trasporti pubblici in città,
 - limitazione al trasporto aereo.

2. PRESTAZIONI E GARANZIE ASSICURATIVE

2.1 BAGAGLIO

2.1.1 Oggetto

Allianz Global Assistance indennizzerà l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da:

- furto,
- scippo,
- rapina,
- manca riconsegna da parte del vettore aereo,
- incendio

del bagaglio personale.

In eccedenza al capitale assicurato, nel limite del suo 30% e con il massimo di € 154,94 per periodo assicurativo, Allianz Global Assistance rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.

2.1.2 Esclusioni

La garanzia non è operante per i danni:

- agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- derivanti o imputabili a:
 - rottura, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;
 - bagnamento e colaggio di liquidi;
- verificatisi quando:
 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- denaro in ogni sua forma;
- titoli di qualsiasi genere, documenti, disegni, traveller's chèques e carte di credito;
- gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
- monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
- apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
- strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.

How can we help?

AGA International S.A.

Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Condizioni di assicurazione C+B2 mod.3117 - Pag. 2 a 4

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



2.1.3 Criteri e Limiti di Indennizzo

L'indennizzo verrà corrisposto:

- con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati". L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod. Civ.;
- con il limite per oggetto pari al 50% del capitale assicurato, con il massimo di € 154,94 e considerando tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
- senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

2.2 ASSISTENZA ALLA PERSONA**2.2.1 Oggetto**

Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:

- consulenza medica telefonica**, anche per accertare lo stato di salute dell'Assicurato;
- invio gratuito di un medico**, per le urgenze in Italia, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. In caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l'urgenza della prestazione, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento in ambulanza al centro di pronto soccorso più vicino;
- segnalazione di un medico specialista**. Il servizio è attivo all'estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza;
- trasporto sanitario** organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. **L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;**
- rimpatrio/rientro sanitario** organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. **L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.**

Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:

- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;
 - malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;
- assistenza infermieristica** presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;
 - pagamento diretto sul luogo o rimborso** all'Assicurato (vedi anche art. 2.2.2 comma a), nei limiti previsti per destinazione dalla "Tabella Capitali Assicurati", dei costi rimasti effettivamente a suo carico per:
 - trasporto dal luogo dell'evento al centro medico più vicino;
 - ricovero ospedaliero;
 - intervento chirurgico;
 - onorari medici;
 - spese farmaceutiche sostenute in seguito a prescrizione medica;
 - spese ospedaliere in genere;
 - cure dentarie urgenti, nel limite massimo per periodo assicurativo di € 103,29 per persona;
 - cure ricevute successivamente al rientro dal viaggio e sostenute entro 30 giorni dall'evento. La garanzia è operante per il solo caso di infortunio avvenuto all'estero e nel limite di € 516,46.

I RIMBORSI VERRANNO EFFETTUATI CON L'APPLICAZIONE della franchigia di € 51,65 per sinistro.

Nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il contatto con la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24. Qualora l'Assicurato si trovasse nella effettiva impossibilità di contattare la Centrale Operativa, Allianz Global Assistance provvederà al rimborso di tutte le spese sostenute per il ricovero nella misura del 70%, sempreché indennizzabili a termini di polizza e debitamente comprovate da giustificativi di spesa;

- rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio**, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di € 1.032,91 per evento;
- rientro accompagnato di un minore assicurato**. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dalla Centrale Operativa, nei casi in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;
- rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari**, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diverso da quello contrattualmente previsto;
- viaggio di andata e di ritorno di un familiare** per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa ed a 15 giorni nel Mondo. Allianz Global Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 258,23 con un massimo di € 51,65 al giorno;
- pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo** (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 51,65 al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;
- rientro dell'Assicurato convalescente**, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
- reperimento ed invio di medicinali urgenti**, irrimediabili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;
- trasmissione di messaggi urgenti** a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
- protezione delle carte di credito**, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
- trasporto della salma** fino al luogo di sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma;
- anticipo di denaro** fino a € 1.032,91 per spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
- costituzione della cauzione penale** fino a € 3.098,74, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
- reperimento di un legale all'estero**, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di € 516,46.

2.2.2 Esclusioni

La garanzia Assistenza alla Persona non è operante per gli eventi e/o spese derivanti o in conseguenza di:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di una delle prestazioni di assistenza previste. Per le spese di cui alla lettera g) dell'art. 2.2.1, il contatto con la Centrale Operativa è richiesto esclusivamente nel caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital;
- tentativo di suicidio o suicidio;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- malattie neuropsichiatriche, forme maniacali e forme depressive, stati paranoidi, schizofrenia;
- alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS);
- patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese;
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- espianti e/o trapianti di organi;

How can we help?**AGA International S.A.**Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - FranceCapitale Sociale
€ 17.287.285Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudential (ACP)
il 1 febbraio 2010Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Condizioni di assicurazione C+B2 mod.3117 - Pag. 3 a 4

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I

- i) cure ortodontiche e di paradontopatie di protesi dentarie;
- j) cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite;
- k) cure riabilitative;
- l) applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
- m) acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- n) ricerche o soccorsi in mare o in montagna;
- q) esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

2.2.3 Disposizioni e Limitazioni di Responsabilità

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del certificato assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Pagamento delle spese" di cui all'art. 2.2.1, lettera g), potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati";
- b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno di prima classe;
- c) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- d) Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;
- e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- f) l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento.

3. IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza -

3.1 Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato (o chi per esso) deve:

BAGAGLIO

- a) darne avviso scritto ad Allianz Global Assistance entro **10 giorni** dal rientro, specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici ed il recapito;
- b) allegare:
 - Certificato di Assicurazione.

In caso di mancata o ritardata consegna da parte del Vettore Aereo o manomissione del contenuto:

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
- risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
- elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate o acquistate per emergenza;
- ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza.

In caso di furto, scippo o rapina:

- copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

per ogni richiesta di Assistenza

contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- numero del Certificato di Assicurazione;
- dati anagrafici e recapito.

RIMBORSO SPESE MEDICHE

per richieste di rimborso spese direttamente sostenute

- a) darne avviso scritto ad Allianz Global Assistance entro **10 giorni** dal rientro, specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici ed il recapito;
- b) allegare:
 - Certificato di Assicurazione;
 - certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
 - originale delle spese effettivamente sostenute.

Per ogni tipologia di sinistro Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.

3.2 Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

3.3 Diritto di Surroga

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

3.4 Riduzione delle Somme Assicurate

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio

How can we help?

AGA International S.A.

Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Condizioni di assicurazione C+B2 mod.3117 - Pag. 4 a 4

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I

